

REGOLAMENTO DEL FONDO
della Comunità di Turano Lodigiano
Costituito presso la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus

1. Costituzione e denominazione del Fondo

Nell'ambito della "Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi - Onlus" è costituito un fondo di stabile dotazione destinato a progetti ed iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa, e come declinati nel successivo art. 3 relativamente all'area territoriale del Comune di Turano Lodigiano.

Il Fondo è denominato "Fondo della Comunità di Turano Lodigiano" (d'ora innanzi per brevità semplicemente Fondo).

2. Composizione del Fondo

La prima dotazione del Fondo è costituita dalla somma di euro 2.500, interamente versata e conferita dal Comune di Turano Lodigiano, con sede in Turano Lodigiano - Piazza 25 Aprile n.1 - CF. 82502410150, quale Ente promotore dell'iniziativa (in seguito Promotore).

3. Finalità

L'istituzione del Fondo avviene al fine di promuovere l'associazionismo, la solidarietà e l'impegno civico dei cittadini, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità. Le finalità del Fondo si distinguono da quelle attribuite ai Comuni dagli articoli 13 e seguenti del Tuel e da altre leggi.

Il Fondo promuove iniziative:

- volte a sostenere tutte le persone in situazione di svantaggio e, più specificamente, quelle con disabilità, attraverso attività terapeutiche, ludiche ed educative;
- volte a prevenire e contrastare il fenomeno del disagio giovanile in genere;
- volte a sostenere la fruibilità ed il decoro del territorio;
- volte a sostenere l'economia, a promuovere eventi ed a rivitalizzare il territorio;
- volte a tutelare le risorse ambientali e naturalistiche del territorio;
- volte a promuovere l'arte e la cultura, anche attraverso il recupero e la salvaguardia del patrimonio storico.

Le suddette iniziative non possono né sostituirsi né avere un diretto collegamento funzionale con i servizi erogati dal Comune.

4. Donazioni

Il Fondo può ricevere donazioni, lasciti e donazioni in memoria disposti da privati cittadini, Enti e imprese che ne condividano le finalità. Le donazioni potranno essere destinate all'incremento del patrimonio indisponibile al fine di garantire nel tempo il perseguimento di tali finalità o essere direttamente destinate al finanziamento di progetti aventi le finalità di cui al precedente articolo 3.

Qualunque persona sia fisica sia giuridica può effettuare donazioni; resta in ogni caso impregiudicato il diritto della Fondazione a rifiutare le singole attribuzioni.

Se non diversamente specificato al momento della donazione, gli importi donati saranno destinati alle disponibilità del fondo. Il Promotore può anche promuovere raccolte fondi finalizzate alla realizzazione di specifiche progettualità rientranti nelle finalità elencate all'art.3.

Tutte le attribuzioni e gli impegni a favore del Fondo sono irrevocabili una volta accettati dalla Fondazione.

5. Distribuzione delle disponibilità erogative – Comitato

Le disponibilità erogative sono destinate al finanziamento di progetti aventi le finalità di cui al precedente articolo 3, realizzati da soggetti operanti sul territorio senza scopo di lucro; il Promotore e gli Organismi ed Enti da esso partecipati non possono assumere la veste né di soggetti beneficiari di contributi né di soggetti realizzatori delle iniziative.

L'assegnazione dei contributi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a beneficio di progetti selezionati dal Comitato.

Il Comitato è istituito al fine di garantire rappresentanza alla Comunità di Turano Lodigiano; al Comitato possono essere presentati progetti e proposte di iniziative rientranti nelle finalità elencate al precedente articolo 3.

Il Comitato del Fondo è composto:

- da un rappresentante della Fondazione;
- dal Sindaco pro tempore del Comune di Turano Lodigiano;
- dal Presidente del Consiglio Comunale di Turano Lodigiano;
- da un rappresentante indicato dalla Parrocchia di Turano Lodigiano.

Le riunioni del Comitato del Fondo non sono pubbliche: possono accedere persone esterne solo se indicate in forma scritta.

L'erogazione può avvenire in qualsiasi momento, anche più volte nel corso dell'anno, nei limiti delle somme disponibili.

La destinazione delle erogazioni deve in ogni caso essere conforme allo Statuto e alle Linee Guida delle Attività Erogative della Fondazione.

All'atto dell'erogazione dei contributi la Fondazione è tenuta a fare esplicita menzione della provenienza delle risorse dal predetto Fondo.

6. Investimento

Il Patrimonio del Fondo dovrà essere investito assieme al patrimonio della Fondazione. Annualmente verrà attribuita al Fondo la quota parte degli interessi maturati.

7. Impossibilità o scarsa utilità dello scopo del Fondo.

Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione, sentito il parere del Promotore, dovrà individuare un'altra finalità di solidarietà che sia compatibile con lo Statuto della Fondazione e che sia il più possibile vicina, secondo un giudizio di buona fede del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, alle originali attività del Fondo.

8. Modifiche al Regolamento


Le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere modificate con l'accordo del Promotore e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Lodi, 17 settembre 2021

Per il Promotore

Il Sindaco



Per la Fondazione Comunitaria della

Provincia di Lodi onlus

Il Presidente

